

REGIONE  
TOSCANA




# BACINO REGIONALE TOSCANA COSTA

## Piano Assetto Idrogeologico

(L. n.183/1989 - L.R. N.91/1998)

DELIBERA G.R. N. 831  
DEL 23/07/01



## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18 Maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo”;

Visto il D.P.R. 7 gennaio 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità d Bacino e delle Regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183;

Visto il D.P.R. 18 Luglio 1995 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino”;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo” con la quale vengono istituiti i bacini di rilievo regionale denominati Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone;

Premesso che il decreto legge 11 Giugno 1998 n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischi idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi della regione Campania” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche e integrazioni stabilisce all’articolo 1 comma 1 che:

“Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 le Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le Regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6 ter dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”;

Visto il D.P.C.M. 29 Settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998 n. 180;

Considerato che ai sensi del succitato D.L. 180/98 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 1212 del 2.11.1999 le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato dei bacini di rilievo regionale e le relative misure di salvaguardia;

Richiamata la delibera del Consiglio Regionale n. 348 del 23/11/1999 con la quale è stato approvato il Piano straordinario degli interventi per la messa in sicurezza delle aree a rischio più alto per i bacini di rilievo regionale;

Premesso che il decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000,” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, stabilisce:

- al comma 1 dell’art. 1 bis, il termine perentorio del 30 aprile 2001 per l’adozione del progetto di Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico con i contenuti di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 180/98;
- al comma 2 dello stesso articolo il termine di sei mesi dall’adozione del Progetto di Piano per l’adozione del Piano stesso;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 544 del 28.05.01 di approvazione degli schemi di progetto del piano per l’assetto idrogeologico nei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e

Ombrone, nonchè di proroga delle misure di salvaguardia approvate con la deliberazione G.R. n. 1212/99 fino alla data di adozione del Piano stralcio ;

Considerato che i Comitati tecnici dei bacini Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone hanno provveduto ad elaborare ed approvare i documenti costitutivi del Progetto di Piano stralcio per i rispettivi bacini;

Preso atto che gli approfondimenti condotti hanno portato ad una più precisa delimitazione delle aree perimetrate ai sensi del D.L. 180/98 sulle quali risulta comunque necessario applicare misure di salvaguardia fino alla data di approvazione del Piano stralcio;

Vista la relazione introduttiva al Progetto di Piano stralcio prodotta dall'Area Tutela del territorio;

Tenuto conto che il Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico nei bacini di rilievo regionale è costituito da:

- relazione introduttiva
- relazione generale
- carte di tutela del territorio
- norme di piano

Considerato che:

- l'art. 1 bis comma 3 della L. 365/2000 stabilisce che "ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino;
- l'art. 7 comma 2 della L.R. 91/98 stabilisce che "il progetto di piano redatto dal Comitato tecnico viene presentato dal Segretario Generale alla Giunta regionale e al presidente della Conferenza di bacino, il quale provvede alla trasmissione del progetto di piano alle Province e ai Comuni. Il progetto medesimo è depositato presso i Comuni per la durata di 60 giorni, affinché chiunque possa prenderne visione";

Ritenuto pertanto di adottare il Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (allegati A,B,C al presente atto), dando mandato ai Segretari Generali di provvedere alla trasmissione degli elaborati di Piano ai rispettivi Presidenti delle Conferenze di bacino ai fini del deposito presso le Province e i Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 91/98, affinché sia garantita la partecipazione e la presentazione di osservazioni anche da parte di soggetti non pubblici;

Ritenuto altresì necessario:

- applicare, con riferimento all'art. 26 delle norme di Piano, le misure di salvaguardia di cui alla deliberazione G.R. n. 1212/99 per le aree perimetrate e classificate negli elaborati di Piano stralcio a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata ed elevata, con efficacia fino alla data di approvazione del Piano stralcio medesimo;
- di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 della L. 183/89, le misure di salvaguardia di cui all'art. 26 delle norme di Piano per le aree individuate negli elaborati di Piano stralcio come aree strategiche per la realizzazione di interventi strutturali, con efficacia fino alla data di approvazione del Piano stralcio medesimo.

## DELIBERA

1. di adottare il Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per i bacini di rilievo regionale Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone (allegati A, B, C, parti integranti del presente atto), costituito da:
  - Relazione introduttiva
  - Relazione generale
  - Carte di tutela del territorio
  - Norme di Piano
2. di dare mandato ai Segretari Generali di provvedere alla trasmissione degli elaborati di Piano ai rispettivi Presidenti delle Conferenze di bacino ai fini del deposito presso le Province e i Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 91/98, affinché sia garantita la partecipazione e la presentazione di osservazioni anche da parte di soggetti non pubblici;
3. di applicare, con riferimento all'art. 26 delle norme di Piano, le misure di salvaguardia di cui alla deliberazione G.R. n. 1212/99 per le aree perimetrate e classificate negli elaborati di Piano stralcio a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata ed elevata, con efficacia fino alla data di approvazione del Piano stralcio medesimo;
4. di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 della L. 183/89, le misure di salvaguardia di cui all'art. 26 delle norme di Piano, per le aree individuate negli elaborati di Piano stralcio come aree strategiche per la realizzazione di interventi strutturali, con efficacia fino alla data di approvazione del Piano stralcio medesimo.
5. di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, data dalla quale decade l'applicazione delle misure di salvaguardia nelle aree perimetrate ai sensi del D.L. 180/98 e approvate con deliberazione G.R. n. 1212 del 2.11.99.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni.

SEGRETERIA DI GIUNTA  
IL COORDINATORE  
DOTT. VALERIO PELINI

Cdp/

Il Responsabile dell'Area  
Tutela del territorio  
Dott.ssa Maria Sargentini

Il Coordinatore  
Dott. Roberto Forzieri